

Legge 9-1-1991 n. 10 recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13

(...)

Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) ⁽³⁰⁾

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'*art. 1* in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli *artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457*. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'*articolo 1*, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. ⁽²⁸⁾

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'*art. 4*, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. ⁽²⁹⁾

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica. ⁽²⁷⁾

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

⁽²⁷⁾ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1120, lett. d)*, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

⁽²⁸⁾ Comma sostituito dall'*art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, a decorrere dal 2 febbraio 2007 e, successivamente, così modificato dall'art. 27, comma 22, L. 23 luglio 2009, n. 99, dal predetto art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. 192/2005, come modificato dall'art. 18, comma 3, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 ed infine, dall' art. 28, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.*

⁽²⁹⁾ Comma così modificato dall'*art. 28, comma 2, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 18 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012.*

⁽³⁰⁾ Per la nuova disciplina in materia progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti, vedi gli *artt. 17, comma 3, lett. e) e 123, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

(...)